



varie posizioni a sofferenza versate in atti e tratte dall'archivio della centrale dei rischi di Banca d'Italia;

ritenuto che il debitore ha depositato la relazione di cui all'art. 269 comma 2 CCI;

ritenuto che si tratta, in particolare di due mutui contratti con BAPR assistiti da ipoteca prestata dai familiari, in particolare il padre CICERO Massimo che richiedeva ulteriori finanziamenti fondiari personali;

ritenuto che nel caso concreto il debitore offre ai creditori la somma di € 30.000,00 donatale da un ascendente, oltre ad utilità future, vale a dire una quota del suo reddito eventuale per 3 anni;

ritenuto che secondo un indirizzo formatosi con riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, ma sulla base di principi pienamente sovrapponibili alla liquidazione controllata di cui al nuovo CCII, la giurisprudenza di merito ammetta *“la possibilità di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio anche in favore del sovraindebitato che (...) sia titolare solamente di beni mobili di modesto valore economico di scambio e di crediti, attuali e di futura derivazione dall'esercizio della propria attività professionale (...) i cui proventi – in ciò sostanzandosi la relativa liquidazione – vengono messi a disposizione del ceto creditorio”* (Tribunale di Roma 29/4/2019; nello stesso senso, Trib. Verona 21/12/2018, Trib. Pordenone 14/3/2019);

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto di far presente sin da ora che l'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'art. 280 CCII nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

il liquidatore dovrà pertanto ogni sei mesi relazionare sul comportamento del debitore (se lo stesso abbia cioè ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e fornito tutte le informazioni utili, art. 280 lett c) CCII); e meglio specificare e



dettagliare (anche mediante supporto documentale) l'origine dell'indebitamento raccolta dall'OCC nell'intervista al debitore;  
visto l'art. 270 CCI

**dichiara**

aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato  
CICERO Alice, nata a Modica il 16.09.1987

**nomina**

giudice delegato per la procedura il dott. Francesco RIO;

**nomina**

liquidatore il dott. Emanuele Muriana;

**ordina**

al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove già non presente agli atti;

**assegna**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

**ordina**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ovvero la somma di € 30.000,00 donata alla debitrice, anche tramite apertura di conto corrente dedicato intestato alla procedura sul quale far confluire la somma

**dispone**

l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270 comma 4 CCI), delle formalità di cui alle lettere f) dell'art. 270 comma 2 CCI, oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4 e dell'art. 272 CCI;  
Si comunichi.



*Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 10.12.2025*

Il Giudice estensore

Francesco RIO

Il Presidente

Massimo Pulvirenti

